

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 1952

(67<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (N. 2044) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 806
VIGIANI, <i>relatore</i> . . . . .	806
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	806
PEZZINI . . . . .	806
PALUMBO Giuseppina . . . . .	806

(Seguito della discussione e rinvio)

« Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (N. 1941) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SACCO, <i>relatore</i> . . . . .	807
D'ARAGONA . . . . .	807, 808
FARINA . . . . .	807
GRAVA . . . . .	807

(Discussione ed approvazione)

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo

statale e da istituti autonomi per le case popolari » (N. 2051) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ANGELINI Cesare, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 808, 810
PISCITELLI . . . . .	809, 810
SACCO . . . . .	809
FARINA . . . . .	809
VIGIANI . . . . .	809
DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	810

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, D'Aragona, Falck, Farina, Fiore, Grava, Labriola, Macrelli, Mariani, Momi-gliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Tambarin, Vigiani e Zane.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Del Bo.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai » (N. 2044) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai », già approvato dalla Camera dei deputati.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

67<sup>a</sup> RIUNIONE (24 gennaio 1952)

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Do la parola al relatore, senatore Vigiani.

VIGIANI, *relatore*. Farò alcune brevi osservazioni per invitare i colleghi ad approvare questo disegno di legge con il quale si propone di modificare la legge 22 marzo 1908, n. 105. L'articolo 1 del disegno di legge riguarda la questione del lavoro dei giovani che non possono essere impiegati nei panifici e nelle pasticcerie, oltre le ore 21, neanche nei giorni di sabato, giorno nel quale era consentito, con la legge 1908, il lavoro fino alle ore 23.

Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 7 della legge 1908, modificandolo nel senso che si considerano solo le pene pecuniarie a carico dell' esercente, che contravvenga alla legge ed al regolamento, rivalutando le ammende. Osservo però che non si fa cenno del fondo al quale dovrà essere devoluto il provento di queste ammende.

L'articolo 7 della legge 1908 diceva, al terzo comma: « Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350 ».

Le multe in genere vanno ad arricchire i fondi interni di previdenza ed assistenza.

PRESIDENTE. Non si tratta di norme interne. Queste ammende vengono stabilite per legge e quindi seguiranno la norma generale.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge salva-guarda la retribuzione dei lavoratori.

PEZZINI. L'articolo 1 della legge che andiamo a modificare, diceva: « È vietato di lavorare e far lavorare ». La modificazione mantiene questo duplice divieto, senonchè la sanzione viene mantenuta solo nei confronti di chi fa lavorare e non di chi lavora. Mi domando se si possa stabilire un divieto senza la corrispettiva sanzione. Non basterebbe dire: è vietato di far lavorare?

PRESIDENTE. Si suppone che il lavoratore sia coatto e quindi è giusto che la responsabilità vada al datore di lavoro.

PALUMBO GIUSEPPINA. Trovo che questa legge è molto opportuna, perchè innanzi tutto si ricollega alla legge 1908, riguardante il lavoro delle donne e dei fanciulli, ed inoltre,

poichè vi è una grande disoccupazione nella gioventù, se si tolgono delle ore di lavoro a chi già lavora, altri giovani potranno lavorare. Credo che questa legge sia oltremodo opportuna, perchè viene incontro ai problemi della occupazione giovanile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23.

« Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, è sostituito dal seguente:

« L'esercente che contravviene alla legge e al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione.

« In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena preveduta dal Codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio della industria fino ad un mese.

« Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri: « Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (N. 1941) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri. « Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

SACCO, *relatore*. Non si è deciso ancora nulla, perchè occorre prendere contatto oltre che con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche con i vari Ministeri interessati, tanto più che è sopravvenuta, da parte nostra, l'approvazione della legge per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che viene a spostare i termini, perchè istituisce un organo al quale tutte queste indagini possono essere affidate. Noi, approvando questo disegno di legge, faremmo un duplicato di organo e di funzioni.

Pregherei, perciò, la Commissione di rinviare la discussione di questo disegno di legge, per esaminare meglio la questione di quanto non abbiano potuto fare i nostri colleghi della Camera, che hanno approvato questa legge prima dell'approvazione della legge riguardante il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

D'ARAGONA. Nell'ultima riunione, in cui abbiamo discusso questo progetto di legge, erano state sollevate delle obiezioni, perchè con questo disegno di legge si demandano al Ministero del lavoro compiti molto ampi, che il Ministero stesso non può eseguire, mancando degli strumenti necessari. Si disse: sentiamo dal Ministero del lavoro che cosa è in grado di poter accertare con gli strumenti a sua disposizione, perchè la difficoltà è che una parte notevole della relazione, oggetto di questo disegno di legge, è già demandata al Ministero del bilancio.

Si manifestarono due tendenze, gli uni affermavano che la relazione, oggetto del disegno di legge, è inclusa nella relazione che fa il Ministero del bilancio, altri dicevano che è

una relazione a sè stante e che il Parlamento dovrà vedere come tener conto dell'una e dell'altra relazione.

Questo è un disegno di legge che non risolve il problema della disoccupazione, però tende a mettere a disposizione dei tecnici il materiale necessario per sapere cosa si può fare nel nostro Paese per l'eliminazione della disoccupazione. Non vorrei che, con tutte queste preoccupazioni, si finisse poi col non far niente.

Raccomanderei al relatore di prendere i contatti che sono necessari nel tempo più breve possibile.

FARINA. Mi pare che i Ministeri più importanti mandano già dei dati statistici sulla loro attività. A me non sembra sia tanto difficile coordinare questi lavori; la legge vuole che sia fatto un coordinamento di tutte le attività, che dia a noi un quadro completo della situazione. Non credo sia necessario interrogare tutti questi Ministeri, ma basta che il Ministero del lavoro si interessi a questo problema e che, insieme al relatore, si arrivi a trovare un organismo di coordinamento.

Ultimamente il Ministero del lavoro ci ha già mandato una relazione sulla disoccupazione in Italia. Si tratta di fare un coordinamento con i dati degli altri Ministeri. Pregherei la Presidenza di voler intervenire anch'essa presso il Ministero del lavoro, perchè dia, nel più breve tempo possibile, i dati necessari all'approvazione di questa legge, che è indispensabile.

GRAVA. Vorrei ricordare quanto disse nell'ultima riunione il ministro Rubinacci, cioè che lo stesso proponente, onorevole Tremelloni, ha riconosciuto che questo disegno di legge deve essere modificato. Tutti affermiamo la necessità di conoscere lo stato di occupazione dei nostri operai. Dobbiamo stabilire quale è l'organo preposto a questa indagine. Non so se il Ministero del lavoro sia l'organo più adatto, dal momento che c'è il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, oltre agli altri Ministeri. Anche il Ministro pare che sia orientato nel senso accennato dal senatore Farina e dal senatore D'Aragona.

SACCO, *relatore*. Anzitutto ringrazio i colleghi di avermi dato dei suggerimenti, perchè in questa materia così fluida, ogni consiglio è prezioso. Ho detto altra volta che l'Istituto di

statistica deve diventare l'organo dello Stato competente per queste indagini. Siamo già su questa strada. Infatti le indagini fatte nel 1951 si sono spinte a rilevare, nel campo dell'assistenza sociale, ciò che nessun Ministero aveva finora accertato. Fare dei duplicati o dei triplicati sarebbe una cosa assurda. Lo stesso proponente, di fronte alla approvazione della legge riguardante il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha rettificato il suo punto di vista anche in merito agli strumenti idonei per raggiungere lo scopo. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non dovrebbe esso stesso svolgere una azione che sia un duplicato di quella che svolge l'istituto centrale di statistica, ma si dovrebbe giovare dell'attività dell'istituto stesso. Dovrebbero essere due organi ausiliari dello Stato, l'Istituto di statistica, occhio obiettivo che fa le rilevazioni, e poi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al quale il Parlamento ed il Governo dovranno chiedere il materiale elaborato.

Gli onorevoli colleghi mi consentano di inquadrare la relazione in questo campo più vasto di attività. Vediamo di non costruire dei duplicati che non possono essere che a danno dello Stato, ed anche della esattezza di questi dati, di cui tutti sentiamo l'esigenza.

D'ARAGONA. Vorrei pregare il relatore di prendere contatto con i proponenti di questo disegno di legge, anche per sapere con esattezza quale è la finalità che li ha spinti a presentare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta di rinvio fatta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari » (N. 2051) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori ad-

detti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do la parola al relatore, senatore Angelini Cesare.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, i minimi salariali dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani (minimi salariali stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938) furono aumentati di 8 volte (articolo 1). L'onere relativo fu posto a carico del proprietario dell'immobile, con facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi, sui conduttori (articolo 2).

Di detto aumento non beneficiarono i portieri degli stabili di cooperative edilizie a contributo statale, perchè l'articolo 247 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escludeva le cooperative in questione dalla disciplina dell'inquadramento sindacale, di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 324 convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, e non ne godettero neppure i portieri degli stabili degli Istituti autonomi delle Case popolari per le medesime ragioni.

In conseguenza di ciò i portieri di cui sopra si sono venuti a trovare in condizioni di particolare disagio. Ma poichè, d'altra parte, con l'articolo 3 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato, 30 settembre 1947, n. 1174, a parziale modifica dell'articolo 247 del testo unico approvato con decreto 28 aprile 1938 n. 1165, veniva estesa alla categoria in questione la concessione della indennità di caro vita prevista dal decreto-legge luogotenenziale del 2 novembre 1944 n. 303, pare giusto estendere ai portieri delle cooperative edilizie a contributo statale e degli istituti delle case popolari l'aumento dei minimi salariali disposti col predetto decreto-legge 15 aprile 1948 n. 628.

A ciò prevede l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 2 del disegno stesso, si estende ai portieri ed ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

67<sup>a</sup> RIUNIONE (24 gennaio 1952)

pulizia degli immobili di proprietà di istituti autonomi per le case popolari, la concessione della indennità di contingenza prevista dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947 n. 285, in quanto gli stessi erano esclusi da tale beneficio.

L'articolo 3 dispone che l'onere dipendente dai precedenti articoli venga rimborsato dai conduttori degli alloggi.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PISCITELLI. Onorevoli colleghi, altra volta vi dissi le ragioni per cui, a mio parere, provvedimenti di questo genere vengono in definitiva a conseguire un risultato opposto a quello che si propongono.

Il succo del disegno di legge è nell'articolo 3, secondo il quale l'onere deve essere rimborsato dai conduttori, si riversa sugli inquilini, e non sui proprietari. Gli inquilini di queste case sono povera gente, talvolta più poveri del proprio portiere, poichè è noto che la massima parte dei portieri non vivono facendo il portiere; svolgono altre attività ed è la moglie che svolge il compito di portiere. Da un punto di vista equitativo non mi sembra opportuno questo provvedimento legislativo, che è sconsigliato anche da un'altra ragione più radicale. Io vivo a Caserta e, per mia esperienza personale, so che, per effetto di analoghe leggi, moltissime case hanno finito per fare a meno del portiere, cosicchè il numero dei portieri si è enormemente ridotto.

Non è possibile considerare alla stessa stregua tutti gli edifici indipendentemente dagli inquilini che li abitano. Questi rapporti vanno regolati secondo le necessità. Invece questi disegni di legge servono a creare situazioni controproducenti per coloro stessi che si vogliono proteggere e sono contro l'interesse della generalità della povera gente, che deve vivere in una casa. Per queste ragioni penso che questo disegno di legge non debba essere approvato.

SACCO. Mi associo alle considerazioni svolte dal senatore Piscitelli. Un grande centro come Torino ha da diecine di anni quelle case popolari di cui si parla nel disegno di legge, dove il portiere non è colui che controlla le persone che entrano ed escono, che distri-

buisce la posta, che pensa alla pulizia, ma è colui che fa il ciabattino e che ha ottenuto uno stanzino in corrispettivo del piccolo servizio che fa spazzando le scale una volta alla settimana. Mi pare ci sia un eccesso di preoccupazione, che sinceramente non ha rispondenza nella realtà e si rischia di gravare troppo su gente che sta peggio del proprio portiere.

Osservo poi che la parola « conduttori », di cui all'articolo 3, dovrebbe essere sostituita da « locatari » perchè il termine « conduttori » richiama troppo i conduttori di fondi.

ANGELINI CESARE, *relatore* È il termine usato nelle leggi precedenti.

FARINA. Qui si parla di cooperative edilizie e di case popolari. A Milano le case popolari sono immensi edifici in cui ci sono centinaia di famiglie. Il portinaio è quello che sorveglia l'intero caseggiato e che fa le pulizie. Lo stesso e a Genova, dove un portinaio serve a 50, 60 associati. Nella famiglia del portinaio lavorano tutti, perchè anche i bambini vanno in giro portando la posta, e non possiamo lasciare questa categoria di portinai in condizioni di inferiorità, rispetto ai portieri di case di lusso.

Il problema investe questo tipo di portiere ed è per questo che si propone il provvedimento. Il caso citato dal collega Sacco è quello dei portieri dipendenti di case private.

Con questo disegno di legge si propone la parificazione di questa categoria di portieri alle altre categorie.

PISCITELLI. Lasciamo regolare la questione dai contratti collettivi.

VIGIANI. Non ho che da dichiararmi solidale con quanto ha espresso il relatore. Vorrei fare osservare che con questo disegno di legge si pone questa categoria di portieri sullo stesso piano delle altre. I portieri cui si riferiva il senatore Piscitelli possono essere i portieri di case borghesi, dove per certi motivi se ne può fare anche a meno, ma non è nei caseggiati grandi che se ne può fare a meno, perchè nessuno vuol fare a turno la pulizia dell'ingresso, per esempio. Esiste già una disciplina e bisogna che possa svolgersi normalmente. Perchè escludere da taluni benefici salariali questi prestatori d'opera? Sono favorevole al disegno di legge, anche perchè questi portieri dipendono, nel caso delle cooperative edilizie, da persone che stanno riscattando il

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

67ª RIUNIONE (24 gennaio 1952)

loro appartamento e perciò non sono gente infima, e, per quelli che appartengono all'Istituto case popolari, dipendono da inquilini che pagano un fitto molto basso. Non c'è nessun pericolo perciò di aumentare la disoccupazione.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Vorrei mettere in evidenza che innanzitutto si tratta di estendere un beneficio ai portieri di due categorie, a quelli cioè dipendenti da cooperative edilizie, fruanti di contributo statale e a quelli dipendenti dagli Istituti autonomi delle case popolari. Vorrei ricordare che il contratto nazionale cui ci riferiamo fu stipulato il 30 aprile 1938. Non si possono lasciare queste categorie di lavoratori con le paghe del 1938. Del resto veniamo ad elevarle di sole 8 volte.

Nell'articolo 2 si parla dell'indennità di contingenza. Le tabelle in vigore vanno per i portieri da un minimo di 20 lire ad un massimo di 150 lire al giorno, per un portiere che non vuole essere autorizzato ad esercitare altri mestieri. Si tratta quindi di ben poco. Per ciò che si riferisce ai lavoratori addetti alla pulizia, l'indennità di contingenza va da 7 lire a 50 lire al giorno, per le case che hanno più di 70 vani ed almeno 10 appartamenti. Si tratta perciò di un provvedimento che non risolve il problema, ma mette tutte queste categorie nelle stesse condizioni. Per conseguenza mi sembra che cadono tutte le questioni qui fatte e prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PISCITELLI. Poichè la misura è in relazione al numero dei vani e degli inquilini, si arriva alla conseguenza che un palazzo abitato da pochi inquilini, si trova in condizioni migliori dei moderni palazzoni che sono composti da case minime di pochissimi vani, con grande numero di inquilini.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro d'accordo con quanto ha espresso il relatore.

Qualche senatore ha detto: affidiamoci ai contratti collettivi. Se c'è una funzione della legislazione del lavoro, è proprio quella di intervenire quando vi è una situazione come

questa, che, su una base contrattuale non può essere risolta. Diritto e dovere del Parlamento e di intervenire per una realizzazione di giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare. dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli :

#### Art. 1.

Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruanti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.

È fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'indennità di contingenza istituita con il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.